



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

93ª Seduta pubblica – Martedì 28 marzo 2023

Deliberazione n. 38

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: *“DISPOSIZIONI PER LA ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE SOCIETÀ (IRES) DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI UBICATI NEI COMUNI PERIFERICI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 3.000 ABITANTI”* D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.

(Progetto di legge statale n. 16)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa Corsi, Finco, Sandonà, Vianello e Zecchinato relativa a *“Disposizioni per la esenzione dall'Imposta sui redditi delle società (IRES) degli esercizi commerciali ubicati nei comuni periferici con popolazione residente inferiore a 500 abitanti”*;

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Enrico CORSI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel corso degli ultimi anni, le misure d'intervento adottate dal decisore pubblico a tutti i livelli sono state in prevalenza contraddistinte da interventi multisettoriali, atti per lo più a rafforzare le già presenti aree industrializzate del paese.

Opere ed attività rese possibili grazie al ricorso a consistenti investimenti pubblici, che con il passare del tempo hanno inesorabilmente limitato le disponibilità finanziarie da destinarsi alle cosiddette zone periferiche del paese, intese non solo come territori di confine ma quali aree geografiche in cui sono siti borghi e centri cittadini non densamente abitati. Capitali, talvolta ingenti, fin troppo spesso dirottati altrove, a scapito principalmente dei numerosi comuni di piccole e medie dimensioni i quali invero, contraddistinguono l'ossatura amministrativa e sociale del paese, con inevitabili e dirette ripercussioni anche sulle comunità che ci vivono, soprattutto dal punto di vista dei servizi offerti.

A ciò si aggiunga altresì la problematica legata allo spopolamento, che oramai da diverso tempo rappresenta la principale fonte di preoccupazione per sindaci e amministratori locali, la quale si ripercuote inevitabilmente sia nella capacità di spesa, che nei servizi che ciascun ente è in grado di garantire.

Si consideri infatti che, al netto di una sensibile riduzione del numero dei comuni, accentuatasi soprattutto negli ultimi anni (meno 197 comuni rispetto ai dati del

2006), i comuni che si attestano al di sotto dei 500 abitanti ammontano complessivamente in tutto il territorio nazionale a circa 871 (dati ISTAT aggiornati a giugno 2021), con una popolazione legale di circa 280.887 individui. Un aumento non trascurabile se paragonato ai dati dello stesso periodo dell'anno 2017, i quali certificano una popolazione legale pari a 235.632 per un numero di comuni corrispondenti a 804. Un aumento del numero complessivo dei centri abitati scesi al di sotto della soglia dei 500 abitanti, pari a otto punti percentuali rispetto ai dati del 2017.

Una decrescita demografica, economica e sociale, espressione di una vera e propria emergenza non più prorogabile, da affrontare quanto prima con ogni strumento a disposizione, ricorrendo altresì qualora necessario, all'utilizzo di risorse pubbliche.

Considerando che l'obiettivo primario rimane quello di supportare i soggetti erogatori di servizi a misura del cittadino, ancora presenti ed operanti nei piccoli centri cittadini, a beneficio dei comuni al di sotto dei 500 abitanti, distanti dai grandi centri abitati e privi di collegamenti sostanziali con i mezzi di trasporto, un intervento sul tema rappresenterebbe al contempo una soluzione idonea anche sotto il profilo della coesione economica, sociale e territoriale.

Per tutti questi motivi, con la presente proposta di legge statale, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali di tutto il paese, si provvede ad esonerare gli esercizi commerciali siti in tali comuni, dell'imposta sui redditi delle società, provvedendo con l'articolo 1 all'aggiunta di uno specifico comma all'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, successivamente al comma 547. Con l'articolo 2 infine, viene predisposta la norma finanziaria.

Il progetto di legge è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 15 dicembre 2021, assumendo rispettivamente il numero 16 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.

Nel corso dell'esame istruttorio la Terza Commissione consiliare ha modificato la norma finanziaria come indicato dal parere della Prima Commissione consiliare, acquisito ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Regolamento consiliare in data 16 febbraio 2022, ed ha approvato, a maggioranza il progetto di legge regionale n. 114 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Pan, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet con delega Gerolimetto, Centenaro, Giacomini con delega Bisaglia); Misto (Barbisan). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Misto (Lorenzoni).”;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca ZOTTIS, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

è evidente che l'iniziativa può essere guardata con favore perché va ad individuare delle soluzioni ad esigenze reali. È anche vero che speriamo che questo progetto di legge trovi poi applicazione nelle sedi in cui dovrebbe essere acquisito e che si trovino le modalità più opportune per farlo, perché non è semplice soprattutto quando si parla di fiscalità. Questo lo sappiamo tutti e lo abbiamo anche detto più volte.

È anche altrettanto evidente che, per quanto ci riguarda, sono state fatte alcune proposte in questo Consiglio per cercare di sostenere anche i piccoli Comuni e le periferie, soprattutto per quanto riguarda le aggregazioni anche commerciali. Quindi ci auguriamo che, al pari di quello che chiediamo allo Stato col nostro voto di oggi, ci sia

anche una sensibilizzazione maggiore sull'argomento anche da parte del Consiglio regionale perché altrimenti finiremo per chiedere a Roma di fare qualcosa senza essere coerenti qui a Venezia. Grazie.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, e la proposta di legge statale composta di n. 2 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 31
Astenuti	n. 9

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 9

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 31
Astenuti	n. 9

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DEL 28 MARZO 2023
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

DISPOSIZIONI PER LA ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE SOCIETÀ' (IRES) DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI UBICATI NEI COMUNI PERIFERICI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 3.000 ABITANTI

Art. 1 - Esenzione dall'imposta sul reddito delle società: integrazione alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

1. Dopo il comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è inserito il seguente:

"547 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 547, in deroga all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", gli esercizi commerciali e le attività artigianali ubicati nei comuni con un numero di abitanti residenti inferiore a 3.000, distanti almeno 15 chilometri dal capoluogo di Provincia più vicino, con non più di due corse giornaliere di andata e di ritorno di servizi di trasporto, ivi compreso il trasporto pubblico locale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società."

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. A fronte delle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate in complessivi euro 10.000.000,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono autorizzati, in misura corrispondente ed a fini compensativi, prelievi dagli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" afferente alla missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2023, 2024 e 2025 utilizzando parzialmente allo scopo gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati.

INDICE

Art. 1 - Esenzione dall'imposta sul reddito delle società: integrazione alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". .	4
Art. 2 - Norma finanziaria.	4

DISPOSIZIONI PER LA ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE SOCIETA' (IRES) DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI UBICATI NEI COMUNI PERIFERICI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 3.000 ABITANTI.

Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi".

La proposta di legge statale (pdls) propone di inserire dopo il comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021" un nuovo comma 547 bis con il quale prevedere, in deroga all'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi", che gli esercizi commerciali e le attività artigianali ubicati nei comuni con un numero di abitanti residenti inferiore a 3.000, distanti almeno 15 chilometri dal capoluogo di Provincia più vicino e con non più di due corse giornaliere di andata e di ritorno di servizi di trasporto, ivi compreso il trasporto pubblico locale, siano esentati dall'IRES (Imposta sul Reddito delle Società).

Tale disposizione è prevista con la finalità di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, così come previsto dal comma 547 del suindicato articolo 1 della legge n. 178/2020.

Al fine di stimare la spesa relativa alla esenzione prevista dalle disposizioni del progetto di legge statale, si è proceduto a verificare il numero di Comuni e la popolazione ivi residente che potrebbero essere interessati dalla proposta di legge statale. Dall'Atlante dei Piccoli Comuni del sito dell'ANCI, risulta che sono 5.500 i Piccoli Comuni, il 69% dei comuni italiani, nei quali si contano 10.068.213 residenti, il 17% della popolazione nazionale. La maggior parte dei piccoli Comuni ha una popolazione compresa 1.001 e 3.000 abitanti (il 45,8%), mentre i Comuni con popolazione sotto i 1.000 abitanti sono il 33,6% del totale. In particolare, i Comuni con una popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti risultano 4.367 per una popolazione totale interessata di 5.546.197 abitanti.

Dai dati resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento alle entrate tributarie del bilancio dello Stato nel periodo gennaio-dicembre 2022, risulta che la competenza giuridica sull'IRES è stata di 31.792 milioni di euro nel 2021 e 45.597 milioni di euro nel 2022, con incassi di IRES pari a 32.802 milioni di euro nel 2021 e 47.255 milioni di euro nel 2022.

Da tali dati, e tenuto conto che oggetto della proposta di legge sono solo gli esercizi commerciali e le attività artigianali dei Comuni con un numero di abitanti residenti inferiore a 3.000, ove tali comuni distino almeno 15 chilometri dal capoluogo di Provincia più vicino e non dispongano di più di due corse giornaliere di andata e di ritorno di servizi di trasporto, ivi compreso il trasporto pubblico locale, si è ritenuto congruo, tenuto conto dei criteri per restringere l'esenzione dal pagamento dell'IRES, stimare, anche sulla base di proiezioni operate da norme di leggi statali, in particolare leggi di bilancio dello Stato (quali, a titolo esemplificativo, l'articolo 1 comma 353 della legge di bilancio 2022), indirizzate ad analoghe categorie di beneficiari e che versano in analoghe situazioni geografiche, quali quelle prefigurate dalla presente norma, indicare una somma quantificata in 10 milioni di euro.